



AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 16 dicembre 2019, in presenza dell'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell'Avv. Patrizia Gigante, Componente e della Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;

Visto l'art. 68 della Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Vista la documentazione in atti;

Vista la segnalazione presentata dall'Avv. XXX per i propri assistiti XXX e XXX, in data 29.07.2019, con la quale segnala che la signora XXX, proprietaria di un fondo servente, ha posto un cancello automatizzato con apertura biometrica in ingresso e in uscita da un vialetto gravato da servitù di passo pedonale e carraio, il quale permette il transito ai signori XXX e XXX unicamente con l'apposizione delle proprie impronte digitali affinché questi ultimi possano accedere alla loro abitazione;

Viste le informazioni tecniche sull'impianto di rilevazione delle impronte digitali fornite dall'Avv. XXX, in nome e per conto della sua assistita XXX, in data 18 settembre 2019, in cui viene anche allegata la scheda tecnica del medesimo impianto e la dichiarazione del responsabile dell'installazione del sistema biometrico del cancello con la quale evidenzia che le impronte rilevate dal sistema installato sul cancello non vengono salvate dal sistema biometrico. Il sistema genera, con l'utilizzo di un algoritmo, un codice binario che contiene solo alcune informazioni dell'immagine dell'impronta digitale e quindi non è possibile che le stesse possano essere ricostruite ed utilizzate da estranei che eventualmente possano introdursi all'interno del sistema;

Viste le integrazioni presentate dall'Avv. XXX del 18 ottobre 2019 con le quali dichiara che ai suoi assistiti, XXX e XXX, non è mai stato chiesto, da XXX alcun consenso informato né verbale né scritto e fa presente che i suoi assistiti hanno dovuto acconsentire all'apposizione dell'impronta digitale perché era l'unico modo per poter accedere presso la loro abitazione. Inoltre i signori XXX e XXX non hanno ricevuto alcun documento scritto, da parte di XXX, sul funzionamento del software né è stato a loro spiegato lo stesso, così come non sono mai stati informati sul modo di conservazione dei propri dati personali apposti forzatamente sul dispositivo.

CONSIDERATO

Che i dati biometrici sono dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici (impronte digitali), come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera p) della legge 171/2018.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Che nella scheda tecnica allegata alla documentazione in atti viene indicata la procedura di acquisizione dell'impronta in cui si specifica che il template viene creato dal lettore di impronta biometrica e il template viene trasferito al software PROS Server e quest'ultimo salva il template nel database;

Che i signori XXX e XXX hanno dovuto inserire le loro impronte digitali per poter accedere alla propria abitazione senza consenso informato in violazione dell'art. 6 della Legge n. 171/2018;

Che ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) della legge 171/2018 il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per uno o più specifiche finalità;

Che ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 171/2018, il trattamento dei dati personali si deve svolgere *"nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"*;

Che, in virtù dell'art. 1, comma 3, *"chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano"*;

Che ai sensi dell'art. 4, lettera a) della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto, trasparente;

PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITA' GARANTE

Ordina a XXX, ai sensi dell'art. 59 comma 2 della Legge 171/2019, di rimuovere con effetto immediato dalla ricezione del presente provvedimento il sistema di lettura biometrico a rilevamento di impronte digitali installato sul cancello d'ingresso presso la propria abitazione;

Il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 59 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 72 comma 2 lettera d) della legge 171/2018.

Ai sensi dell'art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 70 della legge 171/2018.

San Marino 16 dicembre 2019

Il Dirigente
(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: Avv. XXX per gli assistiti XXX e XXX e a Avv. XXX per l'assistita XXX.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm